



Prot. n.  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del n.

Oggetto: Parere Via Postuma Ireos – conferenza 3 Settembre

### Settore VIA VAS

Con nostro precedente parere, ai fini della procedura di VIA era stato chiesto:

1. Le attività proposte vanno descritte nel dettaglio, evidenziando in particolare in cosa consistono le operazioni, perché vengono effettuate e su quali rifiuti. Le operazioni D13 vengono invece descritte in modo generale, senza entrare nello specifico riguardo ad esempio alla finalità per cui vengono effettuate e come intervengono a modificare le caratteristiche del rifiuto. Per tali informazioni, fare riferimento al documento allegato alla presente nota;
2. Tali attività inoltre sono previste indifferentemente per un numero molto elevato di CER; Occorre invece indicare per ogni tipologia di attività quale sia la funzione dell'impianto;
3. non sono chiari i presupposti e le finalità delle operazioni di miscelazione. L'art. 181 comma 4 stabilisce infatti che per facilitare e migliorare il recupero, i rifiuti debbano essere raccolti separatamente e non debbano essere miscelati. In tale ottica, occorre pertanto dimostrare/motivare che le miscelazioni proposte determinano un effettivo miglioramento nella gestione della filiera;
4. per tutti i macchinari occorre presentare schede che ne attestino le caratteristiche, con indicazione del luogo di ricovero e delle capacità massima;
5. Non è chiaro a cosa si allude nel testo quando si parla di deposito D13; Con D13 infatti si indica un'operazione di trattamento e non di stoccaggio. Al fine quindi di comprendere il quantitativo di rifiuti potenzialmente presente in impianto occorre che i quantitativi siano indicati in maniera precisa, avendo cura di dimostrare in una planimetria in scala il rispetto degli spazi; indicando anche lo spazio destinato al deposito temporaneo. La BAT n° 4 della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 nonché la circolare incendi Ministero dell'ambiente 1121 del 21/1/2019 -prevedono infatti che l'autorizzazione individui il quantitativo massimo di rifiuti presenti, che non dovrà essere mai superato.
6. La Bat 4 prevede anche appositi spazi per i rifiuti pericolosi imballati.
7. la planimetria in scala dovrà quindi indicare lo spazio dedicato ad ogni attività, avendo cura di suddividere lo spazio per macrofamiglie di Cer;

In riferimento alle integrazioni fornite dalla ditta Ireos, si fa presente:

1. **Non è stato fornito il quantitativo massimo per tutte le attività richieste** (D15, R13 , D9 e D13). Il quantitativo massimo di rifiuti contemporaneamente presenti in impianto deve essere definito in VIA e non può essere superato in autorizzazione. **Non è stata dimostrata, con riferimento alla cartografia, la capacità impiantistica degli stoccaggi.** Sono state invece fornite le schede impianti che riportano, per quanto riguarda i silos di inertizzazione una capacità giornaliera di 540 tonn, mentre non è disponibile quella del trituratore.
2. non sono stati forniti i chiarimenti richiesti su D13: si ribadisce che l'attività D13 è attività istantanea; se la miscela è lasciata in stoccaggio, questa deve essere inquadrata come attività D15 e occorre definire quantitativi e spazi, ivi compresi quelli destinati al deposito temporaneo;
3. non è ben descritta la differenza tra attività D13 e D9 la ditta rimanda alla valutazione fatta di volta in volta sui rifiuti in ingresso. In sede di autorizzazione Aia dovranno essere individuate in dettaglio le macrofamiglie di codici destinati alle varie attività, con indicazione del cer in uscita e della destinazione. Sembra di capire che l'azienda faccia miscelazione, triturazione e, in alcuni casi, aggiunta di leganti. Qualora la spiegazione fornita in AIA non sarà ritenuta sufficientemente chiara, l'attività D9 non potrà essere svolta;
4. Non sono stati rivisti i CER (troppi e destinati a tutte le attività), si può valutare anche in aia, ma in mancanza di chiarimenti, molti dei CER richiesti saranno negati;
5. da attività D9 non si può passare in R5, pertanto non è consentito l'invio dei rifiuti inertizzati a recupero R5; non sono poi descritte le caratteristiche che il rifiuto prodotto avrebbe per poter essere impiegato per tale scopo;
6. l'allontanamento di piccolissime quantità di impurezze su rifiuti omogenei si ritiene ricompresa in attività R13/D15, mentre l'attività di cernita meccanizzata su tipologie disomogenee di rifiuto è riconducibile ad attività D13 anziché D14
7. Non è condivisibile la procedura *"Nel caso si evidenzi la presenza di rifiuti merceologicamente diversi da quelli indicati nella scheda di omologa e/o nel documento di accompagnamento del rifiuto ma comunque trattabili nell'impianto, il Gestore dovrà provvedere a darne notizia al Produttore con il quale dovrà accordarsi sulle necessarie verifiche amministrative e contrattuali e quindi, se del caso, accettare il carico"*. La normativa in materia prevede che il rifiuto sia verificato al momento dell'accettazione; una volta accettato il formulario, quei dati non possono essere modificati per accordo tra le parti. Anche in riferimento al punto 2.3.3 si chiedono ulteriori dettagli.
8. Non è accettabile in via generale che l'attività D14 non cambi la definizione e il CER in ingresso: qualora si trattasse di separare imballaggi o tritare, le caratteristiche in uscita sono diverse. Quanto sopra dovrà essere motivato nello specifico, in riferimento alle singole tipologie.
9. tutte le attività di miscelazione devono essere autorizzate (sentenza n.75/2017 della Corte Costituzionale), in sede di AIA dovrà pertanto essere inviato apposito documento con evidenziate tutte le famiglie.
10. nell'ambito del riesame, si rilascia nuova autorizzazione, considerando anche le BAT attualmente vigenti; non ha pertanto significato che alcune attività siano ricomprese nell'autorizzazione vigente;
11. la famiglia 1910 indica i rifiuti metallici provenienti da frantumazione, non da separazione meccanica, che sembrano meglio identificati dalla famiglia 1912

Visto quanto sopra, si ritiene che debba essere definito in questa fase il quantitativo massimo di rifiuti potenzialmente presenti in impianto (con riferimento agli spezi a disposizione) e la capacità massima di lavorazione;

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, si rimanda alla successiva AIA; si chiede di prescrivere all'azienda che la ditta faccia pervenire tutte le integrazioni richieste in questo e nel precedente parere, che non siano state inviate e discusse in VIA, in modo da poter avviare il procedimento.

Si rimanda ai competenti settori per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani e i rapporti con la bonifica di siti inquinati.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile  
(Ing. Franco Gallori)

AOOGR7 / AD Prot. 0334928 Data 24/08/2021 ore 14:23 Classifica P.050.040.020. Il documento è stato firmato da FRANCO GALLORI in data 24/08/2021 ore 14:23.